

REGOLAMENTO (CE) N. 1581/2004 DELLA COMMISSIONE

del 27 agosto 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 1639/2001 della Commissione che istituisce un programma minimo e un programma esteso per la raccolta dei dati nel settore della pesca e stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1543/2000 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1543/2000 del Consiglio, del 29 giugno 2000, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta e la gestione dei dati essenziali all'attuazione della politica comune della pesca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 8, paragrafo 1,

Considerando quanto segue:

- (1) Ogni volta che, nell'ambito di un programma nazionale, viene definito un regime di campionamento a bordo, deve essere garantito l'accesso ai pescherecci a fini di campionamento. Pertanto, allo scopo di evitare distorsioni delle stime, a bordo di ogni peschereccio dovrebbero essere ammessi osservatori.
- (2) È necessario garantire un migliore campionamento degli stock oggetto di piani di ricostituzione e delle specie di acque profonde, al fine di acquisire una migliore conoscenza di questi stock particolari.
- (3) L'analisi delle relazioni degli Stati membri sulle catture per unità di sforzo, di seguito CPUE, relative ai dati degli anni dal 1995-2000, effettuata con il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (di seguito CSTEP), ha fornito una base per definire le serie di dati CPUE ammissibili da raccogliere in futuro.
- (4) Sulla base dell'esperienza acquisita nel primo anno di raccolta dei dati (2002), e tenendo conto del parere dello CSTEP, è opportuno apportare modifiche tecniche alle modalità di applicazione per la raccolta dei dati di cui al regolamento (CE) n. 1639/2001⁽²⁾ della Commissione e in particolare ai nomi degli stock e alla metodologia di campionamento per lunghezza ed età.
- (5) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1639/2001.

⁽¹⁾ GU L 176 del 15.07.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 222 del 17.08.2001, pag. 53.

- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1639/2001 è modificato come segue:

1) L'articolo 3 è così modificato:

- a) al primo paragrafo, la lettera c), è sostituita dalla seguente:
 - «c) in caso di campionamento, una descrizione dettagliata delle strategie seguite e delle stime statistiche effettuate, in modo da poter valutare il livello di precisione e il rapporto costo/precisione; tale descrizione deve includere inoltre stime dei livelli di precisione dei parametri calcolati; tali stime vanno incluse nella relazione finale in un formato indicato dalla Commissione, previa consultazione dello CSTEP.»
- b) Il secondo paragrafo è soppresso;
- c) È aggiunta la seguente lettera:
 - «e) in caso di campionamento, le procedure stabilite nei programmi nazionali devono garantire che la raccolta dei dati previsti sia effettuata da osservatori all'uopo designati e che i comandanti dei pescherecci accolgano a bordo gli osservatori e cooperino con essi, conformemente a quanto stabilito all'articolo 22, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio (*).

(*) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.»

- 2) L'allegato è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.
- 3) Le appendici sono modificate conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.